



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonia Mussa	Presidente
Dott.ssa Federica Lorenzatti	Giudice rel. est.
Dott.ssa Alessia Carrera	Giudice

nel procedimento unitario R.G. n. 69-1/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)

- letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata di GIANFELICE GIOVANNI (cf: GNFGNN79E18L219R), nato a TORINO il 18.05.1979 e residente in assistito dal dott. Danilo Bongiovanni OCC nominato;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza del ricorrente in un Comune situato nel circondario del Tribunale di Ivrea;
- rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è legittimato, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- osservato che al ricorso è allegata la relazione particolareggiata (cfr. relazione OCC a firma del Dott. Bongiovanni) sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dall'istante a



corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi su incarico dell'OCC Modello Canavese;

- osservato che dalla relazione si evincono debiti complessivi per euro 633.296,35 (cfr. pag. 15 relazione OCC) di cui € 391.429,62 privilegiati ed Euro 241.866,73 al chirografo, vantati sia nei confronti della pubblica amministrazione, sia nei riguardi di privati e/o Istituti di credito, a fronte del reddito da lavoro dipendente svolto dall'istante di circa per una media mensile di circa netti mensili (cfr. pagina 20 della relazione OCC), corrispondente alla massima capacità finanziaria del soggetto ricorrente;
- osservato che il debitore è pertanto soggetto alla disciplina delle procedure concorsuali ex art. 1,2, e 268 CCII e che si trova in una comprovata situazione di sovraindebitamento, poiché a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 633.296,35, come sopra dettagliata, il patrimonio del ricorrente derivante unicamente dal proprio reddito da lavoro dipendente per un introito netto mensile stimato in euro e dalle proprietà indicate in ricorso di cui lo stesso risulta intestatario pro quota insieme al fratello e alla madre (bene sito in Rivarossa TO), Via Migliana n.5 e censito al Catasto Fabbricati al F. 12, mapp. 562, sub 14, nonché bene sito in Rignano Garganico (FG) Vico Vaglio 29 censito al Catasto Fabbricati al F.24, mapp.139, sub 29 pag. 24 relazione OCC) è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte;
- il ricorrente potrà destinare all'attivo della procedura una quota del proprio reddito eccedente il fabbisogno mensile per il nucleo familiare, nonché quota dei cespiti immobiliari di cui risulta intestatario, nonché gli altri cespiti indicati in ricorso ove ritenuto profittevole e non antieconomica l'acquisizione per la procedura;
- rilevato che le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono state stimate per l'importo pari ad euro 1.790,00 circa mensile (cfr. pagina 19 della relazione particolareggiata) il residuo mensile disponibile da offrire ai creditori ammonterebbe a circa euro 500,00 per mesi n. 36 per un totale di euro 18.000), fatte salve altre utilità che dovessero *medio tempore*



- sopravvenire e comunque nel rispetto delle prerogative del giudice stabilite ex art. 268., co. 4, lett. c), CCII, con la conseguenza che dovrà essere lasciata nella disponibilità del debitore sovraindebitato la somma mensile di euro 1790,00 destinando l'eccedenza alla procedura;
- ritenuto che il ricorrente si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII;
 - verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
 - valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato quale liquidatore l'avv. Alberto Frascà iscritto nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti di cui all'art. 356 CCII;
 - visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di GIOVANNI GIANFELICE (codice fiscale GNFGNN79E18L219R), nato a TORINO il 18.05.1979 e residente

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.

NOMINA

Liquidatore l'avv. Alberto Frascà

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.



ORDINA

all'istante e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

AVVERTE

- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il ricorrente-debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunciare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del ricorrente-debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
- ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente-debitore, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità della ricorrente somma mensile di euro 1790,00 ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare

DISPONE ALTRESÌ

che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

AUTORIZZA

il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.

DISPONE



che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.06.2026

Il Presidente

(Dott.ssa Antonia Mussa)

Il Giudice rel. est.

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)

